



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 1° agosto 2008

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot. n. 4068.11/2008 GDA/AT

Oggetto: Nuovo regime di assimilazione dei rifiuti da attività commerciali ai rifiuti solidi urbani e relativi corrispettivi per il servizio.

Si dà seguito alla nota Prot. n. 4019.11/2008 GDA/AT, del 4 febbraio u.s., per evidenziare che tra le già commentate integrazioni al testo del Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice in materia ambientale, in relazione al quale si evidenzia – fra l'altro – la recentissima predisposizione di uno schema governativo di disegno di legge-delega che riaprirebbe la possibilità di modifiche), così come introdotte ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive - VIA, VAS, acque, rifiuti, rocce da scavo), spicca la **nuova versione dell'art. 195, comma 2, lett. e), con particolare riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.**

Tale novellata disposizione prevede che **ai rifiuti speciali assimilati dai Comuni a quelli urbani, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, si applicherà esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.** A tale tariffazione, fissata dall'amministrazione comunale tenendo conto di vari parametri (natura e tipo dei rifiuti, dimensioni dell'attività di produzione), si applicherà una **riduzione stabilita dall'ente locale in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.**

Il sistema, stando ai primi commenti informalmente pervenutici dall'ANCI, atterrebbe alla nuova **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Codice**, tariffa che, sino alla emanazione dell'apposito regolamento e fino al compimento dei relativi adempimenti, rimane in sostanziale posizione di *stand-by*.

Fra l'altro, la legge Finanziaria per il 2008 (L. n. 244/07), all'art. 1, comma 166, ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008. Alcuni Comuni applicano già un sistema diverso dalla TARSU (ex D. Lgs. n. 507/93), ma trattasi del **regime sperimentale attinente la Tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97**, comunque diversa dalla nuova Tariffa prevista dal Codice.

Tornando all'art. 195, comma 2, lett. e), del Codice, questo stabilisce che, come già precisato nella predetta circolare dell'Ufficio Legislativo del 4 febbraio 2008, **non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani:**

- 1. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;**
- 2. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (esercizi di vicinato).**

Inoltre, conclude l'art. 195 ,comma 2, lett. e): “per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione”.

Da quanto premesso deriva che **le nuove norme correttive escludono l'assimilabilità ai rifiuti urbani di quei rifiuti che si formino all'interno delle strutture di vendita con area superiore a 300 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti.**

Se ne desume che i rifiuti prodotti da tali strutture verranno smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune (o anche tramite lo stesso Comune, ma in forza di speciali convenzioni): ciò necessariamente comporterà un regime di riduzione degli importi della Tariffa.

Sul problema se la norma concernente la non assimilabilità dei rifiuti prodotti da medie e grandi strutture di vendita sia già direttamente applicabile o, invece, occorra attendere l'efficacia del nuovo regime della Tariffa ex art. 238 del Codice dell'ambiente, la Confesercenti ha già avviato un confronto con l'ANCI, al fine di pervenire, si auspica in termini congrui, ad una concertata soluzione.

Nel frattempo, considerato che il recupero ed il riciclo degli imballaggi già avviene attraverso il “sistema CONAI”, **si reputa opportuno concertare con le singole amministrazioni comunali interessate le modalità di riduzione della Tassa/Tariffa.**

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

